

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1400 del 22/03/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 ĩ AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GALILEI N.15 E IMPIANTO IN COMUNE DI COMUNE DI RUSSI, VIA FAENTINA NORD N.54. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 2328/2017 DEL 10/05/2017, PER ATTIVITÀ DI CANTINA SOCIALE VINICOLA - . MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1448 del 17/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventidue MARZO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GALILEI N.15 E IMPIANTO IN COMUNE DI COMUNE DI RUSSI, VIA FAENTINA NORD N.54. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 2328/2017 DEL 10/05/2017, PER ATTIVITÀ DI CANTINA SOCIALE VINICOLA - . MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n.**2328/2017 del 10/05/2017** , a favore della **Agrintesa Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00084360395), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15 e attività di cantina vinicola in comune di Russi, Via Faentina Nord, n.54, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale.

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico del Comune di Russi in data 11/05/2021 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 74613/2021 del 11/05/2021 (Pratica Sinadoc 14619/2021), **dalla Agrintesa Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00084360395), **avente sede legale in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15** , con la quale chiede la modifica non sostanziale dell'AUA n. **2328/2017 del 10/05/2017**, **per lo**

scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica, relativa alla modifica dei valori limite dei parametri in deroga concessi da HERA spa, dell'impianto sito in comune di Russi, Via Faentina Nord, n.54.

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 14619/2021, emerge che:

- la Ditta svolge attività di cantina sociale vinicola;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 11/05/2021 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da ARPAE SAC con PG 74613/2021 del 11/05/2021, per la modifica non sostanziale dell'AUA n. 2328/2017 del 10/05/2017, comprensiva comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di cui all'allegato A), non oggetto di modifica;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) di cui all'allegato B), oggetto di modifica non sostanziale.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato con nota PG 81004/2021 del 21/05/2021;
- con nota PG PG 136213/2021 del 03/09/2021 lo SUAP ha trasmesso alla Ditta l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, a seguito della nota PG 132442/2021 del 26/08/2021 trasmessa dal Comune di Russi, da cui emergeva **parere non favorevole alla modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;
- con nota **PG 139436/2021 del 09/09/2021 lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC la richiesta di una proroga di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art 10 bis della L.241/90 della AGRINTESA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA , concessa da questa ARPAE SAC con nota PG 140371/2021 DEL 13/09/2021,e pertanto** i termini per la conclusione del procedimento rimanevano sospesi.
- Con nota PG 175452/2021 del 15/11/2021 lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC le osservazioni pervenute ai sensi dell'art 10 bis della L.241/90, al fine del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza,
- ai fini dell'adozione della modifica non sostanziale dell'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n. **2328/2017 del 10/05/2017**, il Comune di Russi con nota PG 41695/2022 del 14/03/2022, **ha trasmesso il parere favorevole** alla modifica dei valori limite di emissione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica.

VISTO che null'altro muta rispetto a quanto autorizzato con l'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n. **2328/2017 del 10/05/2017**;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
 - ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla modifica non sostanziale dell'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n. **2328/2017 del 10/05/2017**; a favore della **Agrintesa Soc. Coop. Agricola**, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l'AUA sopraccitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **La modifica non sostanziale dell'AUA** adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n. **2328/2017 del 10/05/2017**, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della **Agrintesa Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00084360395), **avente sede legale in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15** e impianto sito in comune di Russi, Via Faentina Nord, n.54, per l'esercizio dell'attività di cantina sociale vinicola, nei seguenti termini:

Nelle Prescrizioni - Stato di Progetto – Fase 3,

il seguente punto:

- lo scarico attualmente in uso e quello nuovo del depuratore che ne prenderà il posto appena ultimati i lavori, dovranno rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 2 del Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
 - **5,0 <= pH <= 9,5**
 - **BOD5 <= 7000 mg/l**
 - **COD <= 14.000 mg/l**
 - **SST <= 1500 mg/l**
 - **Solfiti <= 20 mg/l**

è sostituito dal seguente punto:

- lo scarico delle acque reflue industriali, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 All.to 5 D.Lgs 152/06 - colonna “Scarichi in fognatura” - ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

	Deroghe attuali	Deroghe in vigore dal 01/01/2022	Deroghe in vigore dal 01/01/2023	Deroghe In vigore dal 01/01/2024
pH	5.0-9.5	Nessuna deroga	Nessuna deroga	Nessuna deroga
SST mc/l	1.500	500	350	250
BOD5 mg/l	7.000	3.500	2.000	1.000
COD mg/l	14.000	7.000	3.500	2.000
Solfiti mg/l	20	15	15	15

il seguente punto:

- Fino al 31/12/2019 sono concesse le deroghe di cui sopra sulla base di un volume di scarico non superiore a 50.000 mc/a; 300 mc/g e 50 mc/h di portata oraria di punta. HERA SPA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse:

è sostituito dal seguente punto:

- La portata complessiva di scarico, non dovrà eccedere i **50.000 mc/a, 300 mc/g, 50 mc/h** come portata oraria di punta. **Dal 01/01/2022** tutti i parametri non esplicitati in tabella, dovranno rispettare i limiti previsti dalla **Tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 - colonna "Scarichi in fognatura" - compreso il parametro pH**, per il quale la Ditta deve utilizzare tutte le tecnologie e i sistemi disponibili per il suo condizionamento e controllo.
2. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nell'allegato **A)**, **che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria** (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi), e contenute nell'allegato **B)** **che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura** (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi), **al provvedimento di adozione dell'AUA n. 2328/2017 del 10/05/2017**
 3. **DI MANTENERE invariata la validità dell'AUA**, fissata in **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente alla Ditta interessata**, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013
 4. DI DARE ATTO che li presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
 5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 6. DI DARE ATTO che la Sezione Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Russi e ad HERA spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.